



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 291 DEL 30 marzo 2007

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

Si riportano le decisioni assunte nel corso della riunione del 30 marzo 2007 dalla **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Salvatore Lo Giudice, Presidente, dall'avv. Eugenia Croce e dall'avv. Valentina Ramella, Componenti, con l'assistenza di Stefania Ginesio e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio:

“ “ “ N. 28

RECLAMI

Reclamo del sig. Delio ROSSI, allenatore della Soc. Lazio avverso la squalifica per **una** giornata effettiva di gara e ammenda € 4.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Lazio-Empoli del 18/3/07 – C.U. 282 del 27/3/07).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo gli ha inflitto la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara e dell'ammenda di € 4.000,00, per il comportamento tenuto nel corso della gara Lazio-Empoli del 18/3/2007, ha proposto reclamo il sig. Delio Rossi, allenatore tesserato per la Soc. Lazio, chiedendo la revoca della sanzione o, in via subordinata, la sua riduzione.

Il reclamo è stato proposto, in via principale, con procedura d'urgenza “*non ritenendo applicabile l'inammissibilità di cui all'art. 32 comma 9 C.S. sotto un duplice motivo: il ricorrente è allenatore e non calciatore e la sanzione irrogata, nella sua globalità cumulativa, supera il limite di cui alla norma sopra richiamata*” e, subordinatamente, in via ordinaria.

A sostegno del gravame, si rileva che le frasi rivolte al direttore di gara e al quarto ufficiale non avrebbero alcun contenuto irraguardoso o lesivo della dignità degli ufficiali di gara né tantomeno volgare o ingiurioso.

Si sarebbe trattato, a detta del reclamante, di una manifestazione del proprio dissenso, espressa in termini civili, rispetto ad una decisione assunta dal direttore di gara all'ultimo minuto di gioco dell'incontro.

Il reclamante esclude inoltre di aver rivolto le espressioni refertate al quarto ufficiale di gara, essendosi in realtà lamentato del comportamento della propria squadra a causa di un'errata disposizione della barriera in occasione di una punizione battuta dagli avversari. Tale comportamento, ancorché non rivolto all'ufficiale di gara, secondo l'assunto difensivo, non può comunque essere avvenuto un minuto dopo il fischio finale (come riferito nel rapporto del quarto ufficiale), essendosi il reclamante recato, immediatamente dopo la conclusione della gara, negli spogliatoi.

In via istruttoria, il reclamante chiede la visione della ripresa televisiva relativa all'ultimo episodio.

Alla riunione odierna, è comparso il difensore del reclamante, il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, richiamando le conclusioni ivi formulate.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e sentite le parti, osserva.

Preliminarmente, ritiene la Commissione che difettino i presupposti di ammissibilità per la proposizione del reclamo in via d'urgenza *ex art.* 32, comma 8, C.G.S., stante la perentorietà di tutti i termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva (art. 34, comma 6, C.G.S.) e dispone pertanto procedersi in via ordinaria.

Quanto alla richiesta istruttoria di acquisizione delle immagini televisive, è appena il caso di evidenziare che i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (art. 31, lett. a1) salva la facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, è riconosciuta nei casi tassativamente previsti: qualora risulti che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall'autore dell'infrazione (art. 31, lett. a2); nei casi di condotta violenta o gravemente antisportiva (art. 31, lett. a3).

L'istanza istruttoria proposta deve, pertanto, essere rigettata.

Nel merito, ritiene la Commissione che il provvedimento impugnato sia corretto e congruamente motivato in ordine alla qualificazione delle condotte poste in essere dal Rossi nel caso di specie, peraltro non contestate nella loro materialità.

Nondimeno, a giudizio della Commissione, la portata irrispettosa e ingiuriosa delle espressioni refertate se per un verso non può essere esclusa, data l'inequivocità del contenuto letterale delle stesse, per altro verso ben può essere ridimensionata in considerazione del tenore complessivo, del contesto nel quale sono state pronunciate e della non chiara diretta riferibilità al quarto ufficiale di gara della volgare imprecazione rilevata. E, pertanto, la Commissione ritiene equo rideterminare la sanzione irrogata nella misura di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione in parziale accoglimento del reclamo ridetermina la sanzione nella squalifica per una giornata effettiva di gara ed ammenda di € 2.000,00. Dispone la restituzione della tassa.

Il Presidente: f.to avv. *Salvatore Lo Giudice*

“ “ “

PUBBLICATO IN MILANO IL 30 MARZO 2007

IL PRESIDENTE
Antonio Matarrese